



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPrensivo STATALE



Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia

Via F.sco FERLAINO – 88046 LAMEZIA TERME -- Tel. 0968 23025 – fax 0968
400084

<https://www.ic-manzoni-augruso.edu.it> -- e-mail czic863005@istruzione.it / czic863005@pec.istruzione.it
c.f. 82006260796 – c.m. CZIC863005



Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino).

CIRCOLARE n°43

Al personale docente e ATA
All'Ufficio personale

OGGETTO: ERRATA CORRIGE- ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

Ai fini di un ulteriore chiarimento sulla materia in oggetto, si ritiene utile precisare, a parziale rettifica della circolare n°42 quanto di seguito articolato.

Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 all'art. 33 prevede per il personale A.T.A. il riconoscimento di specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, fruibili su base giornaliera o oraria.

Si tratta di un istituto contrattuale nuovo, non previsto dal precedente CCNL 2006-2009, che ha suscitato numerose richieste di chiarimenti circa la fruibilità e il tetto orario massimale.

Il docente, in caso di assenza per visita specialistica, per una terapia o per esami diagnostici può chiedere, in base al comma 16 dell'art.17 del CCNL scuola in vigore, una giornata di malattia in cui si specifica l'assenza da casa nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale.

Infatti, bisogna prestare attenzione all'articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 165/2001, aggiunto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 16-bis, lettere a), b) e c), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, in cui si specifica che:

- nel caso in cui l'assenza del docente per malattia sia dovuta per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, adeguatamente



rilasciata dal medico o dalla struttura, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Tale permesso è valido inoltre anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata da una struttura privata.

Permesso retribuito e giornata di malattia

Occorre tuttavia precisare che se l'assenza per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale in base al comma 1 dell'art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08.

Da ciò ne consegue che il docente ha diritto soltanto al trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati.

L'alternativa alla richiesta di un giorno di malattia, come abbiamo visto in apertura, è il permesso retribuito previsto dall'art.15 comma 2 del CCNL scuola in vigore.

Oppure, sia i docenti di ruolo che i supplenti, possono chiedere un permesso breve previsto dall'art.16 dello stesso contratto di categoria.

Approfondimento normativo

Le assenze dovute all'effettuazione di visite specialistiche sono ricondotte alle assenze per malattia. Infatti il TAR del Lazio, con sentenza n.5714 del 17/04/2015, ha annullato la circolare n 2/2014 della F. P. Dando seguito alla nota MIUR n.7457 del 6 maggio 2015, nelle more della rivisitazione della disciplina e di ulteriori chiarimenti da parte della F.P., le assenze per visite mediche specialistiche, terapie e prestazioni specialistiche ed esami diagnostici devono essere ricondotte a quanto prescritto dal comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 che recita: “5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (il permesso è giustificato) mediante la presentazione di attestazione (anche in ordine all'orario)” rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica).

“L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltramento all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato pdf dell'attestazione.” Nell'attestazione deve risultare “la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. L'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e pertanto non deve recare l'indicazione della diagnosi, così come non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.” -

“Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questi casi il medico (...) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa) Il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.” Nel caso in cui il dipendente soffra di una determinata patologia “che richieda la necessità di sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità



al lavoro, può essere sufficiente anche un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico stesso. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno seguire le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate.” “L'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000. In tal caso, le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate, nonché attivare i necessari controlli sul loro contenuto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria e penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci.”

Per ulteriori approfondimenti si possono consultare in seguenti siti:

- <https://www.riconoscimentocfu.it/assenza-docenti-per-visita-specialistica/>
- <https://www.orizzontescuola.it/visite-specialistiche-docenti-assenza-per-malattia-oppure-si-puo-chiedere-permesso-breve-o-per-motivi-personali-o/>
- <https://scuola.psbconsulting.it/permessi-per-visite-specialistiche-differenze-tra-personale-a-t-a-e-docenti/>
- <https://www.orizzontescuola.it/visite-specialistiche-docenti-assenza-per-malattia-oppure-si-puo-chiedere-permesso-breve-o-per-motivi-personali-o/>
- https://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/scheda_uil_scuola_visite_mediche_specialistiche.pdf
- <https://www.obiettivoscuola.it/provvedimenti-giudiziari/le-assenze-per-visite-specialistiche/>
- <https://www.tecnicalascuola.it/assenze-per-visite-specialistiche-di-docenti-e-ata-ecco-come-giustificarle>

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93